

- (14) È opportuno precisare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, in particolare gli articoli 4 e 5.
- (15) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il periodo di consegna delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e le quantità previste dei titoli di esportazione del

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*